

novità in materia di IVA

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA PER IL 2018 – (ART. 1, c. 2)

- Viene modificato l'art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190, che prevede l'aumento delle aliquote IVA ordinaria e "ridotta", fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate o di risparmi di spesa.
- Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:
 - a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata all'11,50% dal 1.01.2019 e al 13% dal 1.01.2020;
 - b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021;
 - c) a decorrere dal 1.01.2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui, a decorrere dal 1.01.2021.
- Per l'anno di imposta 2018, pertanto, sono confermate l'aliquota IVA ordinaria, in misura pari al 22% e l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.

VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI SOGGETTI AD IVA 10% – (ART. 1, c. 19)

- L'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle furniture, effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccato, si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
- Come valore di tali beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
- La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.
- Si precisa che, sono fatti salvi i comportamenti difforni tenuti fino al 31.12.2017 ed inoltre non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicate sulle operazioni effettuate.

Aderente a:



FATTURA ELETTRONICA – (ART. 1, C. 909, LETT. A) E E)

- Dal 1.01.2019 al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio utilizzando il formato della "fattura PA", ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
- Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
- Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
- In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.
- Il cessionario e il committente, per non incorrere in detta sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio.
- È abrogato l'art. 5 D.Lgs. 127/2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni Iva nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI DA/VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA – (ART. 1, CC. 909, LETT. A), N. 4, 915)

- I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Aderente a:



- Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA – (ART. 1, C. 909, LETT. A), N. 8)

- Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.
- I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA TRASMISSIONE TELEMATICA DATI CESSIONI DI BENZINA/GASOLIO – (ART. 1, C. 909, LETT. B)

- A decorrere dal 1.07.2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
- Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

Aderente a:



SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI – (ART. 1, C. 909, LETT. D))

- Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:
 - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
 - b) una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
 - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisite).
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI PER GRANDE DISTRIBUZIONE – (ART. 1, C. 909, LETT. F))

È prorogata di un anno, fino al 31.12.2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31.12.2016.

DECORRENZA NOVITÀ FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE DEI DATI – (ART. 1, C. 916)

- Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1.01.2019.



- A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONE DI BENZINA E SUBAPPALTI PUBBLICI – (ART. 1, CC. 917-919)

- L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1.07.2018 per le fatture relative a:
 - a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
- Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 L. 136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'art. 25, c. 2 D.L. 66/2014, n. 66, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
- Le informazioni disponibili per effetto di tale disposizione sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane, dal Corpo della Guardia di Finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
- Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informative dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'art. 11 D.L. 201/2011, n. 201, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTI – (ART. 1, CC. 920-927)

- Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
- L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
- La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili, ovvero provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o da

Aderente a:



altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

- Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.


ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA – (ART. 1, c. 935)

- In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Può anche trattarsi dell'ipotesi in cui l'operazione sia fatturata con IVA quando, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di non imponibilità o in esenzione.
- La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

GRUPPO IVA – (ART. 1, CC. 984,985)

- Nel Dpr 633/1972 sono introdotti nuovi commi all'art. 70-quinquies, riguardanti le operazioni infragruppo. Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo Iva, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
- La base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (art. 13, cc. 1 e 3 Dpr 633/1972).
- Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1.01.2018.

Aderente a:



FATTURE ELETTRONICHE PER IL TAX FREE SHOPPING – (ART. 1, c. 1088)

- Viene rinviato, all'1.9.2018, l'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito del c.d. "tax free shopping", che avrebbe dovuto, in origine, applicarsi dall'1.1.2018.
- Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA previste per le cessioni di cui all'art. 38-quater del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Brescia, 18 gennaio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it